



Elenco delle norme di interesse generale applicabili agli intermediari

Le norme elencate si riferiscono solo ad obblighi e regole di comportamento che gravano sugli intermediari.

L'elenco non è esaustivo, pertanto gli intermediari esteri non sono esonerati dall'obbligo di conformarsi alle norme penali, fiscali, di antiriciclaggio, di protezione dei dati, di concorrenza o ad altre norme di carattere generale applicabili anche agli intermediari.

L'elenco non contiene inoltre riferimenti ai poteri cautelari o sanzionatori esercitabili dall'IVASS o da altre Autorità, quali Consob o Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Con riguardo alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo (IBIPs), CONSOB esercita competenze con riguardo al KID di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014, nonché sul rispetto delle regole di comportamento quando la distribuzione è realizzata dagli intermediari assicurativi iscritti nella sezione D del Registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del Codice delle Assicurazioni (RUI) e dai soggetti dell'Unione europea iscritti nell'Elenco annesso di cui all'articolo 116-*quinquies*, comma 5, del Codice, quali le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del RUI (art. 1, comma 1, lett. w-*bis* del d.lgs. n. 58/1998).

SEZIONE I - NORMATIVA ASSICURATIVA

NORMATIVA PRIMARIA

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
D. Lgs. n. 209/05 - Codice delle Assicurazioni, come modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68	7-set-05	10- <i>quater</i>	Procedura di segnalazione di violazioni	Segnalazioni interne	X		X	X	
		10- <i>quinqies</i>	Sistemi interni di segnalazione delle violazioni	Segnalazioni a IVASS	X		X	X	
		119, comma 2	Doveri e responsabilità verso gli assicurati	Condizioni per la distribuzione da parte di banche e intermediari finanziari	X	X	X	X	Attuato dal Regolamento IVASS n. 40/2018. Esclusivamente con riferimento alla disposizione che limita la distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari bancari e finanziari e dei relativi addetti al collocamento di contratti assicurativi "standardizzati".
		119- <i>bis</i> commi 3, 6,7, 8	Regole di comportamento e conflitti di interesse	Disciplina dei presidi che devono essere adottati per prevenire i conflitti di interesse	X	X	X	X	Attuato dal Regolamento IVASS n. 40/2018. L'estensione a tutti i prodotti assicurativi delle disposizioni supplementari più rigorose previste dalla Direttiva (UE) n. 2016/97 (IDD) per i prodotti di investimento assicurativi (IBIPs) deriva dall'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 22, par. 2, sub-par. 1, della predetta Direttiva.
		120, comma 3	Informazione precontrattuale	Disciplina dell'informativa precontrattuale che i distributori devono rendere al contraente prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo	X	X	X	X	
		121	Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza	Contenuto e modalità dell'informativa	X	X	X	X	La norma contiene ulteriori disposizioni rispetto alla Direttiva sulla vendita a distanza.
		121- <i>septies</i> , comma 2, secondo periodo	Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza del prodotto assicurativo e comunicazione ai clienti	Nell'ambito della distribuzione di IBIPs, il costo della consulenza, quando obbligatoria o svolta su iniziativa del distributore, non deve gravare economicamente sul cliente.	X	X		X	Requisiti supplementari per la distribuzione di IBIPs. Il legislatore italiano ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 29, comma 3, che consente agli Stati membri di vietare o limitare l'accettazione di onorari e commissioni per la fornitura di consulenza in materia di assicurazioni.

SEZIONE I - NORMATIVA ASSICURATIVA

NORMATIVA PRIMARIA

		121-septies , commi 4, 6 e 7	Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza del prodotto assicurativo e comunicazione ai clienti	Obbligo di ottenere le informazioni o determinare quanto stabilito dall'art. 30, par. 2, della IDD anche nel caso di vendita di IBIPs senza consulenza	X	X		X	Nel caso di vendite senza consulenza, non avendo il legislatore italiano esercitato l'opzione di cui all'art. 30, par. 3, della IDD ("execution-only"), non è consentita agli intermediari la distribuzione di IBIPs nel territorio della Repubblica italiana senza ottenere le informazioni o determinare quanto stabilito dall'art. 30, paragrafo 2, della IDD. La previsione di cui al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 121-septies, che obbliga l'intermediario assicurativo ad informare il cliente della fascia di clientela alla quale il prodotto non può essere distribuito, è applicabile solo se il produttore, abilitato ad operare in Italia, ha identificato, gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con il prodotto assicurativo individuato.
		131, commi 2, 2-bis e 2-ter	Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto r.c. auto	Informazioni al consumatore sulle provvigioni riconosciute all'intermediario dall'impresa	X	X	X		Attuato dal Regolamento ISVAP n. 23/2008. La norma prevede disposizioni più stringenti rispetto agli obblighi di <i>disclosure</i> delle remunerazioni previste dalla Direttiva IDD.
		132-bis	Obblighi informativi degli intermediari	Informativa al consumatore sui premi r.c. auto in relazione al contratto-base previsto dall'art. 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221	X	X	X		
		182, commi 1 e 2	Pubblicità dei prodotti assicurativi	Obblighi in materia di pubblicità dei prodotti assicurativi da parte degli intermediari	X	X	X	X	
		185	Documentazione informativa	Predisposizione della documentazione informativa da parte degli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti e relativo contenuto. Informazioni supplementari da fornire al contraente	X	X	X	X	Attuato dal Regolamento IVASS n. 41/2018.
		185-ter	Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita	Disciplina la forma e il contenuto del documento informativo per i prodotti assicurativi vita diversi dagli IBIPs da parte degli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti.	X	X		X	Attuato dal Regolamento IVASS n. 41/2018.
		187.1	Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie	Arbitro assicurativo	X	X	X	X	Attuato dal DM MIMIT 6 novembre 2024, n. 215

SEZIONE I - NORMATIVA ASSICURATIVA

NORMATIVA PRIMARIA									
		336, commi 1, 2 e 3	Intermediari di assicurazione e riassicurazione	Contributo per la vigilanza sulla <i>market conduct</i>	X	X	X	X	Il comma 1 si applica agli intermediari UE limitatamente al seguente periodo: "euro 5.000,00 per gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n.575 del 26 giugno 2013 iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies, ed euro 250 e 50, rispettivamente, per altre persone giuridiche e per le persone fisiche iscritte nel medesimo elenco". Il comma 3 si applica agli intermediari UE limitatamente al richiamo al comma 5 dell'art. 335 del Codice delle Assicurazioni.
Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni	24-gen-12 24-mar-12	28, commi 1, 2- <i>bis</i> e 3- <i>bis</i>	Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo	Disciplina applicabile all'offerta di contratti assicurativi connessi all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo da parte di banche, istituti di credito e intermediari finanziari e informativa al richiedente il finanziamento sulla provvigione percepita e sull'ammontare della provvigione pagata dall'impresa assicurativa, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo.	X	X	X	X	La norma prevede disposizioni più stringenti rispetto a quanto previsto dalla Direttiva IDD.
Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni	18-ott-12 17-dic-12	22, commi 10, 11 e 12	Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo	Disciplina delle collaborazioni orizzontali tra intermediari	X	X	X	X	
OBLIO ONCOLOGICO									
Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
Legge 7 dicembre 2023, n. 193	18-dic-23	2	Legge sull'oblio oncologico	Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone già affette da patologie oncologiche. In particolare, si prevede il divieto per le imprese di assicurazione e per i distributori di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute del cliente già affetto da patologie oncologiche, in sede di stipula o rinnovo dei contratti di assicurazione, quando sia trascorso un determinato periodo di tempo dal trattamento della patologia.	X	X	X	X	Il Ministero della salute ha emanato due DM attuativi: Decreto 22 marzo 2024 recante l'elenco di specifiche patologie oncologiche, per le quali è richiesta la decorrenza del numero di anni dalla conclusione del trattamento per la maturazione del diritto all'oblio; Decreto 5 luglio 2024, recante la disciplina della certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico. E' in corso di finalizzazione il provvedimento IVASS di cui all'art. 2, comma 7 della L. n. 193/2023, che demanda all'IVASS il potere di stabilire le modalità di attuazione del diritto all'oblio oncologico per i profili di competenza.

SEZIONE I - NORMATIVA ASSICURATIVA

NORMATIVA SECONDARIA

ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
Regolamento IVASS n. 40/2018 - Distribuzione assicurativa e riassicurativa	2-ago-18	3, comma 2	Ambito di applicazione	Distribuzione di contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi	X	X	X	X	Lo svolgimento di tale attività nel territorio italiano è subordinato alla procedura di notifica di cui agli artt. 116- <i>quater</i> e 116- <i>quinqies</i> del Codice delle Assicurazioni. A tale attività si applicano inoltre le norme della Parte III del Regolamento IVASS n. 40/2018 individuate dal presente elenco come norme di interesse generale.
		3, comma 3	Ambito di applicazione	Stipulazione di polizze collettive per conto di singoli assicurati che pagano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, il premio di polizza	X	X	X	X	Lo svolgimento di tale attività nel territorio italiano è subordinato alla procedura di notifica di cui agli artt. 116- <i>quater</i> e 116- <i>quinqies</i> del Codice delle Assicurazioni. A tale attività si applicano inoltre le norme della Parte III del Regolamento IVASS n. 40/2018 individuate dal presente elenco come norme di interesse generale.
		8	Soggetti tenuti all'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata	Obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata	X	X	X	X	La norma non impone requisiti aggiuntivi per gli operatori UE ma prevede l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni all'IVASS al fine di assicurare la gestione del Registro e dell'Elenco annesso degli intermediari UE autorizzati all'esercizio in Italia.
		8-bis	Accesso al portale web del RUI	Modalità di accesso al portale web del RUI	X		X	X	La norma non impone requisiti aggiuntivi per gli operatori UE ma individua le modalità di accesso al portale web del RUI per i distributori che operano in Italia in regime di stabilimento
		9	Adempimenti per la gestione del Registro	Gestione di domande e comunicazione tramite portale web del RUI	X	X	X	X	La norma non impone requisiti aggiuntivi per gli operatori UE ma individua le modalità per le comunicazioni all'IVASS. In particolare, per i distributori abilitati a operare sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi, le comunicazioni sono trasmesse con le modalità indicate nelle istruzioni applicative pubblicate dall'IVASS.
		Art. 39	Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell'Elenco annesso	Disposizioni applicabili agli intermediari UE abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento	X		X	X	La norma è finalizzata a garantire il corretto esercizio delle funzioni di vigilanza dell'IVASS, in particolare sotto il profilo della gestione del RUI e dell'Elenco annesso al RUI degli intermediari di altri Stati membri abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento.

SEZIONE I - NORMATIVA ASSICURATIVA

NORMATIVA SECONDARIA

		Art. 42, commi 1, 2, 3, 4, e 5	Modalità di esercizio dell'attività da parte degli intermediari	Regole in materia di esercizio dell'attività - Divieto di intermediazione con imprese non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica italiana e collaborazioni orizzontali	X	X	X	X	
		Art. 47	Condizioni per la distribuzione	Condizioni e modalità per la distribuzione di contratti assicurativi da parte di banche e di intermediari finanziari	X	X	X	X	
		Art. 48	Requisiti per lo svolgimento dell'attività	Disciplina relativa agli addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali dell'intermediario	X	X	X	X	Limitatamente agli intermediari comunitari che si avvalgono di addetti all'interno dei locali con residenza in Italia.
		Art. 49	Collocamento di forme pensionistiche complementari	Disciplina del collocamento di forme pensionistiche complementari da parte degli intermediari e delle imprese	X	X	X	X	
		Art. 50	Reti di vendita <i>multilevel marketing</i>	Condizioni e modalità di esercizio della distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di reti di vendita <i>multilevel marketing</i>	X	X	X	X	
		Art. 54	Regole generali di comportamento	Regole di comportamento nello svolgimento dell'attività di distribuzione e in particolare nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale	X	X	X	X	
		Art. 55	Conflitti di interesse	Disciplina dei conflitti di interesse nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia la norma contiene alcune disposizioni particolari che devono essere rispettate da tutti gli operatori per uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti. In particolare, viene disciplinato il divieto di assumere la contemporanea qualifica di beneficiario/vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva.
		Art. 56, commi 1, 3-bis, 5, 6, 7	Informativa precontrattuale	Informazioni da fornire ai contraenti prima della sottoscrizione di una proposta o di un contratto di assicurazione	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia le modalità dell'informativa sono peculiarità della normativa italiana e devono essere rispettate da tutti gli operatori per uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti.

SEZIONE I - NORMATIVA ASSICURATIVA

NORMATIVA SECONDARIA

		Art. 57	Informativa sulle remunerazioni	Informazioni da fornire ai contraenti riguardanti il compenso percepito con riferimento al contratto distribuito	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia le modalità dell'informativa sono peculiarità della normativa italiana e devono essere rispettate da tutti gli operatori per uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti. Le norme regolamentari fanno salve anche le disposizioni speciali in materia di trasparenza dei compensi r.c. auto e PPI. Gli Allegati 4 e 4-bis al Regolamento IVASS n. 40/2018, richiamati dall'articolo 56, dovranno à riportare in ogni sua Sezione le informazioni richieste in coerenza con la normativa di riferimento dello Stato membro d'origine.
		Art. 58, commi da 1 a 4 e comma 7	Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente	Obbligo per i distributori di proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze assicurative del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine dal contraente informazioni utili per la valutazione.	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia le modalità di implementazione sono peculiarità della normativa italiana e devono essere rispettate da tutti gli operatori per uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti.
		Art. 60	Documentazione da consegnare al contraente	Documentazione che il distributore deve consegnare al contraente	X	X	X	X	I documenti da consegnare devono essere omogenei per tutti gli operatori del mercato al fine di garantire la capacità di analisi dei consumatori.
		Art. 61	Modalità dell'informativa	Modalità e mezzi con cui deve essere fornita l'informativa precontrattuale	X	X	X	X	Disciplina le tipicità con cui deve essere fornita l'informativa.
		Art. 62	Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale	Possibilità di formazione del contratto di assicurazione a distanza mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale	X	X	X	X	
		Art. 66	Contratti in forma collettiva	Disposizioni particolari applicabili ai contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte l'onere del pagamento dei premi	X	X	X	X	
		68-ter	Informativa precontrattuale	Requisiti informativi da osservare nella distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi	X	X		X	Requisiti supplementari per la distribuzione di IBIPs.
		68-quater	Requisiti delle informazioni fornite sul prodotto	Disciplina i requisiti informativi e le modalità di rappresentazione dei risultati finanziari futuri	X	X		X	Requisiti supplementari per la distribuzione di IBIPs.

SEZIONE I - NORMATIVA ASSICURATIVA

NORMATIVA SECONDARIA

		68- <i>quinquies</i>	Comunicazioni pubblicitarie	Disciplina gli adempimenti in materia di comunicazioni pubblicitarie	X	X		X	Requisiti supplementari per la distribuzione di IBIPs.
		68- <i>sexies</i>	Principi generali in materia di incentivi	Contiene la disciplina degli incentivi	X	X			Requisiti supplementari per la distribuzione di IBIPs. Il legislatore italiano ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 29, comma 3, della IDD attraverso l'art. 121- <i>sexies</i> comma 5, del CAP che ha attribuito all'IVASS il potere di adottare regolamenti in materia di incentivi in conformità alla disciplina prevista in materia dalla Direttiva 2014/65/UE.
		68- <i>septies</i>	Condizioni di ammissibilità degli incentivi	Presupposti che devono sussistere ai fini dell'ammissibilità degli incentivi	X	X		X	Requisiti supplementari per la distribuzione di IBIPs. Il legislatore italiano ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 29, comma 3, della IDD attraverso l'art. 121- <i>sexies</i> comma 5, del CAP che ha attribuito all'IVASS il potere di adottare regolamenti in materia di incentivi in conformità alla disciplina prevista in materia dalla Direttiva 2014/65/UE.
		68- <i>octies</i>	Incentivi riguardanti l'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente	Disciplina degli incentivi nella consulenza su base indipendente	X	X		X	Requisiti supplementari per la distribuzione di IBIPs. Il legislatore italiano ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 29, paragrafo 3, della IDD attraverso l'art. 121- <i>sexies</i> comma 5, del CAP che ha attribuito all'IVASS il potere di adottare regolamenti in materia di incentivi in conformità alla disciplina prevista in materia dalla Direttiva 2014/65/UE.
		68- <i>undecies</i>	Valutazione di appropriatezza	Obbligo di ottenere le informazioni o determinare quanto stabilito dall'art. 30, par. 2, della IDD anche nel caso di vendita di IBIPs senza consulenza	X	X		X	Nel caso di vendite senza consulenza, non avendo il legislatore italiano esercitato l'opzione di cui all'art. 30, par. 3, della IDD (" <i>execution-only</i> "), non è consentita agli intermediari la distribuzione di IBIPs nel territorio della Repubblica italiana senza ottenere le informazioni o determinare quanto stabilito dall'art. 30, paragrafo 2, della IDD.
		68- <i>duodecies</i>	Consulenza obbligatoria	Disciplina della consulenza obbligatoria per la distribuzione di IBIPs	X	X		X	Requisiti supplementari per la distribuzione di IBIPs. Il legislatore italiano ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 29, comma 3, della IDD attraverso l'art. 121- <i>septies</i> comma 1, del CAP che ha attribuito all'IVASS il potere di adottare regolamenti al fine di stabilire i casi in cui l'intermediario assicurativo è obbligato a fornire consulenza per la distribuzione di IBIPs.
		Art. 71	Divieto di discriminazione	Divieto di utilizzo di procedure finalizzate ad impedire a determinate categorie di contraenti di contattare il distributore o di sottoscrivere il contratto	X	X	X	X	Per un'efficace tutela dei consumatori il divieto in questione viene esteso alle imprese e agli intermediari di altri Stati membri abilitati ad operare in Italia, al fine di evitare trattamenti discriminatori nei confronti della potenziale clientela.
		Art. 72	Collocamento di contratti non richiesti	Divieto di collocamento di contratti di assicurazione a distanza in assenza del preventivo consenso espresso del contraente	X	X	X	X	

SEZIONE I - NORMATIVA ASSICURATIVA

NORMATIVA SECONDARIA

		Art. 73	Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza	Informazioni da fornire al contraente prima che sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a distanza	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia, le modalità dell'informativa sono una peculiarità italiana e devono essere rispettate da tutti gli operatori per uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti.
		Art. 74	Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza	Obblighi di comportamento che i distributori devono osservare in caso di promozione e collocamento a distanza	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia, per un'efficace tutela del consumatore, gli obblighi di rispetto delle regole di comportamento sono estesi anche a imprese e intermediari di altri Stati membri abilitati ad operare in Italia, al fine di garantire uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti e favorire un <i>level playing field</i> tra operatori.
		Art. 75	Trasmissione della documentazione	Termini e modalità di trasmissione della documentazione al contraente in caso di vendita a distanza	X	X	X	X	
		Art. 76	Utilizzo di call center	Condizioni per l'esercizio dell'attività di distribuzione tramite call center	X	X	X	X	Il comma 1 limitatamente all'assunzione di responsabilità da parte dell'impresa/intermediario dell'operato degli addetti del call center di cui si avvale. Il comma 2, lettera a), nei limiti in cui gli addetti del call center siano soggetti alla vigilanza dell'IVASS, secondo quanto specificato sub art. 87.
		Art. 77	Sito <i>internet</i> delle imprese di assicurazione	Informazioni da rendere disponibili sul sito <i>web</i>	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia, per un'efficace tutela del consumatore, gli obblighi di informativa sul sito <i>web</i> sono estesi anche alle imprese di altri Stati membri abilitate ad operare in Italia, al fine di garantire uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti.
		Art. 78	Registrazione dei domini	Obbligo della titolarità dei domini relativi ai siti <i>internet</i> di imprese e intermediari che svolgono attività di distribuzione	X	X	X	X	La disposizione è finalizzata a garantire un adeguato livello di tutela dei consumatori e una efficace attività di controllo antifrode. L'art. 78 è stato integrato dal Provvedimento IVASS n. 128/2023 al fine di prevedere l'obbligo per gli intermediari iscritti nel RUI o inseriti nell'elenco annesso, che promuovono o collocano contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, di comunicare all'IVASS il dominio o l'eventuale sottodominio <i>Internet</i> a tale scopo utilizzato.
		art. 79	Sito <i>internet</i> e profili di <i>social network</i> degli intermediari	Obblighi di informativa in caso di promozione e collocamento tramite <i>internet</i>	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia, per un'efficace tutela del consumatore, gli obblighi di informativa sul sito <i>web</i> sono estesi anche agli intermediari di altri Stati membri abilitati ad operare in Italia, al fine di garantire uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti.
		Art. 80	Servizi di comparazione	Regole di comportamento da rispettare nell'offerta di servizi di comparazione dei contratti assicurativi	X	X	X	X	La disposizione è finalizzata a garantire un adeguato livello di tutela dei consumatori, assicurando uniformità e chiarezza delle informazioni rese ai potenziali contraenti.
		Art. 81	Procedure per il collocamento tramite <i>internet</i>	Informazioni da rendere disponibili sul sito <i>web</i> e obblighi di informativa in caso di collocamento di contratti di assicurazione tramite <i>internet</i>	X	X	X	X	

SEZIONE I - NORMATIVA ASSICURATIVA

NORMATIVA SECONDARIA

		Art. 82	Comunicazioni commerciali non richieste	Obbligo di acquisizione del consenso esplicito del contraente per l'invio di comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia le modalità di acquisizione del consenso e la loro tracciabilità sono peculiarità della normativa italiana e devono essere rispettate da tutti gli operatori per uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti.
		Art. 83, comma 1, lett. a), b) c), d) e comma 2	Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza	Obblighi di informazione in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per comunicazioni commerciali anche se effettuate da soggetti terzi.	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia le modalità di informativa sono peculiarità della normativa italiana e devono essere rispettate da tutti gli operatori per uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti.
		Art. 87	Soggetti che impartiscono la formazione e l'aggiornamento professionale	Obblighi formativi delle imprese e degli intermediari relativi ai soggetti di cui si avvalgono per l'esercizio dell'attività di distribuzione (intermediari, dipendenti, addetti al call center..), qualora questi ultimi siano soggetti alla vigilanza dell'IVASS.	X	X	X	X	La norma persegue l'interesse generale di garantire adeguati standard professionali tramite l'erogazione della formazione e dell'aggiornamento agli intermediari soggetti alla vigilanza dell'IVASS (ad esempio, in quanto iscritti nella sezione E del RUI in qualità di collaboratori di intermediari UE iscritti nell'Elenco annesso) mandatarî o incaricati di imprese o di intermediari UE, che ne rimarrebbero esclusi in caso di mancata estensione dell'applicazione della norma stessa. Ciò a prescindere dallo Stato membro di residenza/sede legale dell'impresa o dell'intermediario che se ne avvale per l'esercizio dell'attività di distribuzione. Pertanto, la formazione erogata ai soggetti di cui all'art. 86 dagli operatori UE segue necessariamente i principi e i criteri della Parte IV del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Regolamento n. 45 - Disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi	04-ago-20	Art. 10 e Capo III	Flussi informativi - Requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai distributori	Requisiti POG applicabili agli intermediari UE abilitati ad operare in Italia.	X	X	X	X	Il divieto di distribuzione ai clienti che rientrano nel mercato di riferimento negativo di cui all'art. 11 del Regolamento IVASS n. 45/2020 è applicabile solo se il produttore, abilitato ad operare in Italia, ha identificato gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con il prodotto assicurativo individuato.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E NATANTI

Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
Regolamento ISVAP n. 23/2008 - Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti	9-mag-08	9	Obblighi informativi a carico degli intermediari	Obblighi e modalità di informativa a carico degli intermediari relativi alle imprese di cui offrono i prodotti ed ai livelli provvigionali percepiti	X	X	X		
Regolamento IVASS n. 51/2022 - Disposizioni concernenti la realizzazione di un sistema di comparazione on line tra imprese di assicurazione operanti in Italia nel ramo rcauto di cui all'art. 132 -bis e 136 CAP	21-giu-22	Art. 3, commi 2 e 3 e art. 11	Obblighi a carico degli intermediari	Norme di corretto comportamento	X	X	X		Gli intermediari si adeguano alle disposizioni del Regolamento entro il 28 febbraio 2023.

SEZIONE I - NORMATIVA ASSICURATIVA

NORMATIVA SECONDARIA

GESTIONE DEI RECLAMI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI

Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
Regolamento ISVAP n. 24/2008 e successive modificazioni e integrazioni - Procedura di presentazione dei reclami	19-mag-08	Capo III bis	Reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio	Disciplina le modalità di presentazione dei reclami all'IVASS, alle imprese e agli intermediari nonché le relative modalità di gestione	X	X	X	X	La procedura di gestione dei reclami si applica anche agli intermediari UE iscritti nell'Elenco annesso (art. 10-terdecies), con le esclusioni previste dall'art. 4, comma 2.

ARBITRO ASSICURATIVO

Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
Decreto ministeriale MIMIT 6 novembre 2024, n. 215	9-gen-25		Arbitro assicurativo	Determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1 CAP .	X	X	X	X	Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto gli operatori in LPS possono scegliere di aderire ad altro sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, (i) a condizione che nel Paese di origine esista un tale sistema aderente alla rete FIN-NET e (ii) previa comunicazione all'IVASS.

ANTIRICICLAGGIO

Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
Regolamento ISVAP n. 41/2012	15-mag-12		Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	Disciplina le procedure organizzative degli intermediari in modo da tener conto delle peculiarità dell'antiriciclaggio	X			X	Il Regolamento è stato abrogato a decorrere dal 1° maggio 2019 dal Regolamento IVASS n. 44/2019, ma è ancora applicabile ai rapporti in vigore a quella data.

SEZIONE I - NORMATIVA ASSICURATIVA

NORMATIVA SECONDARIA

Regolamento IVASS n. 5/2014	21-lug-14		Disposizioni attuative circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231	Regole di adeguata verifica della clientela	X			X	Il Regolamento è stato abrogato a decorrere dal 1° maggio 2019 dal Regolamento 44/2019, ma è ancora applicabile ai rapporti in vigore a quella data.
Regolamento IVASS n. 44/2019	12-feb-19		Disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett.a) del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231	Disciplina l'organizzazione dell'intermediario al fine di tener conto delle specificità dell'antiriciclaggio	X	X		X	